



REGOLAMENTO PER LA
DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA (revisione
a. s. 2021-2022)

Liceo "Cristoforo Colombo" - Marigliano (Na)

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (revisione per l'anno scolastico 2021-2022)

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 18 settembre 2020;
- VISTO** il Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione - Piano scuola 2021-2022 del Ministero dell'Istruzione;
- VISTO** il DL 111 del 6 agosto 2021 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
- CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
- CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022;
- CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza, con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie

IL COLLEGIO DOCENTI
DELIBERA
in data 26 ottobre 2021
l'approvazione della revisione del Regolamento
per la Didattica Digitale Integrata (DDI).

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata del Liceo “C. Colombo”.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su proposta del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l'organo collegiale responsabile dell'organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.
3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica
4. Il Dirigente scolastico invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 – Premesse

1. La didattica in presenza costituisce strumento essenziale per la formazione degli studenti e momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e di abitudine alla socializzazione, come ritenuto dal Comitato Tecnico Scientifico nell'estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021, e dal Ministero dell'Istruzione nel Piano scuola 2021-22.
2. Sulla base di tali indicazioni, il Liceo “Colombo” di Marigliano garantisce a tutti i discenti nell'anno scolastico 2021-22 la didattica in presenza, considerato l'essenziale valore formativo di quest'ultima.

Art 3. – Condizioni di adozione e caratteristiche della DDI

1. In previsione della possibile adozione della Didattica Digitale in modalità integrata in ragione di nuove norme e pronunciamenti del C.T.S., correlati all'andamento dell'epidemia, si sottopongono all'approvazione del Collegio Docenti le indicazioni di seguito indicate.
2. L'adozione della DDI è prevista in caso di rafforzamento delle misure di contenimento del contagio (lockdown, quarantene, isolamento fiduciario). Nel caso di lezioni in DDI, gli studenti che seguono a distanza (quarantene di diversa tipologia e casi previsti da D.L 111 del 6/8/21) svolgeranno l'orario previsto per la classe, secondo metodologie e modalità di svolgimento delle attività stabilite dal Consiglio di classe.

3. Si attuerà la DDI in caso di misure di contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2 che potranno interessare uno o più gruppi classe, con docente in servizio a scuola. La programmazione delle attività in modalità sincrona, pertanto, seguirà un quadro orario delle lezioni stabilito dal Cdc, condiviso con le famiglie e con determina del Dirigente Scolastico.
4. La DDI è indirizzata anche agli studenti immunodepressi o che presentano patologie gravi (art.2 comma 1 lettera d-bis del DL 22/2020) o fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente certificate da strutture pubbliche del SSN, nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie e secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di classe.
5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica in presenza. In particolare, essa è uno strumento utile a garantire:
 - gli approfondimenti disciplinari, pluridisciplinari ed interdisciplinari;
 - la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
 - lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
 - l'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento, con particolare riguardo alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico).
6. Le Attività Integrate Digitali (AID) si distinguono in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in modo sinergico al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

Attività sincrone svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:

- le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
- lo svolgimento di compiti, quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, utilizzando applicazioni suggerite dal Ministero dell'Istruzione.

Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, tenute con l'ausilio di strumenti digitali, quali:

- l'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
- la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un *project work*.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti; le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati

di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona, anche nell'ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in didattica capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione.
8. La progettazione della DDI terrà conto del contesto e assicurerà la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve, inoltre, tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come esplicitato nei Piani didattici personalizzati nell'ambito della didattica speciale.
9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica.
10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe, curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).
11. L'Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:
 - attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
 - attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento degli alunni più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

Art. 4 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:
 - **ARGO**
 - **CISCO WEBEX**

Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può comunque integrare l'uso delle piattaforme istituzionali con altre piattaforme educative e applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli

studenti.

Art. 5 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown della scuola, comunale, provinciale, regionale, nazionale, si utilizzerà la piattaforma e-learning **Cisco Webex** e ciascuna classe seguirà un orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico.
2. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti, stabilendo i termini per la consegna o la restituzione degli elaborati assegnati, avuto riguardo al carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali e con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.
3. Sarà cura del Consiglio di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando la piattaforma **Cisco Webex**, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.
2. Nel caso di videolezioni rivolte a piccoli gruppi o ad altre attività didattiche, l'insegnante inviterà gli studenti e le studentesse, segnando il numero della stanza che dovrà accoglierli, sulla bacheca del Registro elettronico **ARGO**.
3. L'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni, programmate da orario settimanale, deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:
 - **accedere** al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
 - **avere** sempre il microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta e o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente;
 - **non interrompere** l'attività in corso in caso di ingresso in ritardo;
 - **partecipare** ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
 - **partecipare** al meeting con la videocamera attivata che inquadri la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività.

5. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante.

Art. 7 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano, coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona. Gli stessi utilizzano **Cisco Webex** come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi.

La piattaforma **Cisco Webex** consente:

- di programmare videolezioni;
- di condividere le risorse ed interagire nello *stream*.

Il portale **ARGO** consente:

- di creare e gestire i compiti;
- di valutare;
- di promuovere feedback;
- di tenere traccia dei materiali e dei lavori della singola classe.

2. I docenti potranno usufruire, oltre alle piattaforme liberamente scelte rispettose delle regole della *privacy*, di *Google Classroom* che utilizza *Google Drive* come sistema *cloud* per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite *Google Drive* è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate ed incluse nella G-Suite.
3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti.
4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 8 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. Gli applicativi utilizzati dai docenti possiedono un sistema di controllo che permette all'amministratore di verificare quotidianamente i cosiddetti *log* di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di accesso e di uscita.
2. Gli *account* personali sul Registro elettronico e sulle piattaforme evidenziate in precedenza sono degli *account* di lavoro o di studio, pertanto ne è severamente proibito l'utilizzo per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola e la corretta e cordiale comunicazione personale tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto

di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. È assolutamente vietato:
 - diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni;
 - disturbare lo svolgimento delle stesse;
 - utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 9 - Percorsi di apprendimento in caso di quarantena per contagio accertato

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, si avvieranno le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona secondo le indicazioni del Consiglio di Classe e con determina del Dirigente scolastico. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con la determina del Dirigente scolastico e con il coinvolgimento del Consiglio di classe, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona, rispettando gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.
2. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni stabilite dal Consiglio di classe sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.

Art. 10 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1. I docenti, sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale, garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento

delle organizzazioni sindacali.

Art. 11 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento e le valutazioni intermedie/finali realizzate in sede di scrutinio.
2. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.
3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive, personali e del grado di maturazione personale raggiunto.
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri, degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati (PDI) e nei Piani educativi individualizzati (PEI).

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:
 - a) **Prendono visione** dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
 - b) **Sottoscrivono** la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo delle piattaforme precedentemente elencate, comprendente anche l'accettazione della Netiquette ovvero dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;
 - c) **Sottoscrivono** il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

Art 13 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente revisione del “Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata”, composto da 12 articoli, è stato:
 - approvato dal Collegio dei docenti in data.....
 - adottato dal Consiglio d'Istituto in data

2. È in vigore a tempo indeterminato e, sulla base di esigenze eventualmente emergenti e potrà essere modificato dai competenti Organi Collegiali dell'Istituto.
3. Viene pubblicato all'Albo della scuola, in Amministrazione trasparente e sul sito web dell'Istituto.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni che dovessero intervenire in materia.